

(N. 2335)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari  
dal 1° luglio 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si provvede a disciplinare, in attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, il trattamento economico spettante dal 1° luglio 1955 agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, ai quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, debbono estendersi i benefici concessi dalla suddetta data agli altri dipendenti civili dello Stato.

Il presente provvedimento è diretto anche ad attuare una più completa equiparazione economica delle suddette categorie agli impie-

gati civili dello Stato, per quanto concerne la garanzia di un « trattamento minimo » (liquidazione dell'eventuale differenza a titolo di indennità integrativa a carico dell'Erario) e ciò in conformità di quanto già previsto dall'articolo 2 dell'ordinamento approvato con legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e del principio ribadito nell'ordine del giorno della terza Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 novembre 1954 (esame della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Lopardi, documento n. 808).

Alcune modifiche sono state rese necessarie dalle innovazioni introdotte nel nuovo stato giuridico ed economico degli impiegati civili,

ed in particolare dalla soppressione dei gradi gerarchici e della indennità di carovita conglobata nella retribuzione, nonchè dall'aumento periodico degli stipendi, in numero illimitato.

Si è concesso, infine, dal 1° luglio 1956, al personale sussidiato, in aggiunta al trattamento minimo garantito ed a titolo di gratificazione annuale, una « tredicesima mensilità » di importo pari ad un dodicesimo del suddetto « minimo », in sostituzione della gratificazione finora corrisposta a tutto il personale in servizio, e commisurata soltanto ad un dodicesimo della somma percepita nell'anno per indennità di carovita (quota principale).

\* \* \*

Con gli articoli 1 e 2 si provvede a disciplinare il trattamento economico in relazione a quanto stabilito per gli altri dipendenti dello Stato in sede di « conglobamento parziale ».

L'articolo 3 reca modifiche al testo degli articoli 130, 142, 159, 160 e 162 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari. Dette modifiche, richieste dalla necessità di estendere alle suddette categorie i benefici concessi agli altri impiegati dello Stato con le disposizioni concernenti il « conglobamento totale » della retribuzione, fissano nuovi limiti per la determinazione sia del « minimo garantito », che del versamento all'Erario della soprattassa del 50 per cento, in base ai nuovi stipendi. Sono previsti, inoltre, per l'elevazione del « minimo garantito » criteri analoghi a quelli vigenti per le promozioni a qualifiche superiori degli altri dipendenti dello Stato.

In considerazione poi che il personale in esame non ha mai fruito in precedenza di taluni emolumenti accessori goduti dagli impiegati civili dello Stato, quali l'indennità di presenza e quella di funzione e al fine di evitare un ingiustificato onere di bilancio, gli importi degli stipendi — base di commisurazione per la liquidazione dell'indennità integrativa e per la determinazione della soprattassa del 50 per

cento — sono stati ridotti del 5 per cento per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 (articolo 1) e del 10 per cento per il periodo successivo (articolo 3).

L'articolo 4 reca disposizioni intese ad evitare che le nuove norme sul trattamento economico possano in qualche caso risolversi in un danno economico in dipendenza del conglobamento negli stipendi dell'indennità di carovita e della soppressione dell'assegno integrativo concesso con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821. È stato, pertanto, disposto che qualora dall'attuazione delle nuove norme risulti un trattamento economico (non escluso, quindi, quello tributario, che si risolve in una riduzione dei proventi riscossi) meno favorevole a quello che sarebbe spettato in forza delle disposizioni precedenti, la differenza sarà corrisposta agli aventi diritto a carico dello Stato.

La spesa per la prima attuazione del presente provvedimento, prevista in complessive lire 120.000.000 (articolo 5) — delle quali soltanto lire 40.000.000 riferibili all'anno finanziario in corso — potrà essere sostenuta con il normale stanziamento di bilancio (capitolo 51) relativo all'esercizio 1957-58.

Nel corrente esercizio finanziario si verificherà, infatti, una sensibile minore spesa per pagamento di indennità integrativa in dipendenza:

a) del maggiore gettito di proventi, determinato dal costante aumento degli atti eseguiti dagli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

b) dell'aumento di alcuni diritti disposto dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1442, e della attribuzione agli aiutanti della competenza a levare protesti.

Tale economia, pur non essendo allo stato esattamente determinabile, può essere valutata con molta approssimazione in non meno di lire 80.000.000, considerato che la media annuale dell'aumento dei proventi si aggira per ciascun ufficiale giudiziario ed aiutante in lire 80.000, e che il numero di detto personale sussidiato è di circa mille unità (650 ufficiali giudiziari e 350 aiutanti). A detta somma debbesi aggiungere, poi, quella di lire 40.000.000,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che risulterà disponibile nel corrente esercizio finanziario, quale differenza tra la somma di lire 800.000.000, stanziata in bilancio, e quella di lire 760.000.000, spesa nel precedente esercizio finanziario.

In occasione, poi, della emanazione della presente legge si è ritenuto opportuno, con l'articolo 6, conferire al Governo della Repubblica la delega a raccogliere in testo unico le

disposizioni vigenti in materia, provvedendo al coordinamento ed anche alle opportune modificazioni delle dette disposizioni per adeguarle alle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato — in quanto ad essi applicabili — come era stato già previsto nell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e non attuato per scadenza del termine ivi previsto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142 primo comma, e dagli articoli 159 e 160 secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1956, n. 767, ridotti del 5 per cento.

Sono soppressi dal 1° luglio 1955 la indennità di carovita e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonchè l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.

La gratificazione annuale di cui all'articolo 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilità dell'indennità di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.

## Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

## Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'articolo 130, il primo comma dell'articolo 142, il primo e il secondo comma dell'articolo 159, il secondo comma dell'articolo 160 ed il secondo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 130 (Primo e secondo comma):* « Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonchè della tassa di cui al successivo articolo 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice-segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, ridotto del 10 per cento, compete a carico dell'Erario un'indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, ridotto del 10 per cento, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato ».

*Art. 142 (Primo comma):* « Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente articolo 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, ridotto del 10 per cento, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

*Art. 159 (Primo e secondo comma):* « Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'articolo 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, ridotto del 10 per cento, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista, ridotto del 50 per cento, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina — decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato ».

*Art. 160 (Secondo comma):* « Ai fini del versamento allo Stato della sopratassa del 50 per cento di cui al precedente articolo 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo, ridotto del 10 per cento ».

*Art. 162 (Secondo comma):* « Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti.

Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo ».

## Art. 4.

Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza è corrisposta a carico dell'Erario.

## Art. 5.

All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvederà col normale stanziamento del capitolo numero 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

## Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni necessarie per adeguarle alle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo.

Il Governo è altresì delegato ad apportare, entro lo stesso termine di due anni, alle disposizioni del detto ordinamento le modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.